

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 87

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RABINO, COVIELLO, PINTO e CARLOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Interpretazione autentica dell'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di riconoscimento della indennità di accompagnamento

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 febbraio 1980, n. 18, attribuisce ai mutilati ed invalidi inabili per affezioni fisiche o psichiche, dei quali sia stata riconosciuta l'impossibilità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza senza l'ausilio di un accompagnatore, un'indennità di accompagnamento a carico dello Stato.

È ormai ben noto, peraltro, che le commissioni sanitarie deputate all'accertamento dei requisiti di inabilità richiesti da tale legge sono afflitte da un vistoso arretrato di lavoro, tale da vanificare sostanzialmente, per diversi anni, le legittime aspettative degli invalidi aventi diritto al trattamento.

Non è il caso di rievocare, se non per sommi capi, le circostanze che hanno portato ad una situazione come quella lamentata: istituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come commissioni sanitarie provinciali, tali organismi sono stati successivamente gravati di compiti via via più numerosi, quali l'effettuazione di accertamenti, certificazioni ed altre prestazioni medico-legali spettanti al Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, in una situazione nella quale il numero di funzioni addossate

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a tali commissioni rendeva problematico un approfondito controllo circa la sussistenza effettiva dei requisiti di invalidità richiesti (e sono facilmente immaginabili le conseguenze di tale situazione sulla spesa pubblica), ha previsto che le domande per ottenere l'assegno o l'indennità dovute ai sensi della normativa in tema di invalidità civile dovessero essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra; tali commissioni avrebbero esaminato le relative domande avvalendosi, per gli accertamenti sanitari occorrenti, sia delle strutture del servizio sanitario nazionale, sia di quelle della sanità militare. Tale disposizione, tuttavia, se forse ha portato ad un più meditato apprezzamento dei presupposti clinici che giustificano l'attribuzione dei trattamenti, non ha certo avuto conseguenze positive sulla riduzione del cospicuo arretrato accumulatosi.

Sono evidenti i pregiudizi che tale situazione arreca a coloro che, trovandosi nella necessità assoluta di far ricorso ad un accompagnatore, si vedono privati dell'indispensabile sussidio economico che possa consentire - oramai, forse solo in parte - la corresponsione di un'adeguata retribuzione all'accompagnatore stesso. E non c'è chi non veda che, in simili circostanze, il peso economico di tali situazioni finisca necessariamente con l'essere addossato alla famiglia di appartenenza dell'invalido, salvi i casi - sicuramente non frequenti - nei quali gli invalidi stessi, che ovviamente non hanno alcuna capacità lavorativa, siano provvisti di sufficienti risorse economiche.

Ancora una volta, pertanto, l'istituzione-famiglia finisce per sopperire a carenze e disfunzioni dell'apparato dei pubblici poteri, sostenendo oneri sovente molto gravosi, che ne condizionano spesso vistosamente le prospettive ed il tenore di vita: il riconoscimento, seppur tardivo, della sussistenza del diritto vale per lo meno a risarcire retrospettivamente i disagi economici che la famiglia ha sopportato.

Qualora, però, l'invalido muoia anteriormente alla pronuncia delle commissioni sanitarie, nessun tipo di sussidio, ai sensi della normativa vigente, viene riconosciuto ai suoi eredi. Tale circostanza pone questi ultimi in una condizione di sostanziale disparità di trattamento rispetto ai familiari degli invalidi che hanno potuto ottenere in vita il riconoscimento della loro incapacità, e che pertanto sono risarciti di almeno una parte dei disagi che hanno dovuto sopportare.

Il presente disegno di legge, pertanto, prevede che agli eredi di coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge n. 18 del 1980, siano deceduti prima del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, siano corrisposti i ratei dell'indennità già maturati dall'invalido. L'accertamento della effettiva sussistenza dei presupposti di invalidità che avrebbero legittimato il trattamento viene effettuato, anche dopo la morte, dalle medesime commissioni sanitarie, sulla base della documentazione clinica che l'interessato può generalmente predisporre in vita senza particolare pregiudizio in ordine alla completezza e veridicità della documentazione stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, deve intendersi, visto anche l'articolo 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 912, nel senso che gli eredi di invalidi civili totalmente inabili, impossibilitati a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, deceduti prima del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento da parte delle apposite commissioni sanitarie, hanno diritto a percepire i ratei dell'indennità già maturati dall'interessato alla data del decesso, ferma restando la necessità del relativo riconoscimento, da parte delle stesse commissioni, sulla base della documentazione sanitaria.